



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 01/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 146

Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento.

L'Assessore all'Ambiente, Michele SACCOMANNO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

L'installazione delle S.R.B. per la telefonia mobile è oggi disciplinata dal D.M. 381/98 che definisce i limiti di emissione elettromagnetici compatibili con la salute umana nonché dall'art. 2 bis della legge 189/97 di conversione del D.L. n. 151/97 che prevede al comma 1 "Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essa generati" al comma 2 "La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale".

Alla luce di tali normative oltre che a seguito di un nutrito contenzioso amministrativo sviluppatosi sul territorio regionale tra i soggetti gestori degli impianti di che trattasi e gli Enti locali, al fine di garantire l'azione amministrativa nel settore della installazione degli impianti per la telefonia cellulare, l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia nella qualità di autorità regionale competente nell'espletamento delle procedure di V.I.A., con le note prot. n. 4629 del 26.5.2000 e prot. n. 7210 del 22.8.2000, ha provveduto a definire, nelle more dell'approvazione di specifica normativa regionale, modalità e condizioni per il rilascio del parere ambientale propedeutico all'autorizzazione/concessione edilizia comunale, per il rispetto delle norme urbanistiche, ai fini della realizzazione degli impianti in questione; tale parere regionale veniva espresso anche sulla base delle indicazioni del P.M.P. competente per territorio, organo tecnico della Regione competente anche al controllo dei limiti di cui al D.M. n 381/98.

Nel frattempo, il Consiglio Regionale ha approvato, nel novembre 2000, la legge: "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" nell'ambito della quale è stata inserita la previsione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per le stazioni radio base per la telefonia mobile, in attuazione della citata legge n. 189/97.

In relazione a tale circostanza l'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia, con nota prot. n. 10138 del 20 11.2000, ha comunicato ai soggetti interessati che, nelle more della definitiva approvazione della legge regionale in materia di V.I.A., la procedura per il rilascio del parere regionale definita con le richiamate note prot. n. 4629 del 26.5.2000 e prot. n 7210 del 22.8.2000, venivano assicurate esclusivamente per le istanze già presentate alla data del 20.11.2000.

Con nota del Commissario di Governo nella regione Puglia prot. n. 52/22604 del 10.01.20001, è stato comunicato il rinvio, da parte del Governo nazionale, della legge regionale "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" per incompetenza, non rientrando le opere di installazione degli impianti di stazione radio base a quelle assoggettate a procedura di V.I.A. in base al D P R 12.4 96 e successive modifiche ed alla Direttiva 97/11/CE ed in contrasto con l'art. 117 Cost.

Nel frattempo la Giunta ha proposto al Consiglio regionale, per l'approvazione, un d.d.l.r. in materia di

"Normativa regionale in materia di impatto ambientale di campi elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 100Khz e 300Ghz".

Nelle more dell'esame ed approvazione di detto d.d.l.r. da parte del Consiglio regionale, si rende necessario definire, attraverso un atto di indirizzo, il procedimento amministrativo regionale utile a consentire l'attività dei soggetti concessionari del servizio pubblico di telefonia mobile, nel rispetto delle normative vigenti.

A tal fine, si propone di confermare in via sostanziale il procedimento provvisorio già definito con le note prot n. 4629 del 26.5 2000 e prot. N. 7210 del 22.8.2000; dell'Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia quale "opportuna procedura di valutazione di impatto ambientale" ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, della Legge 189/97 stabilendo che il parere regionale relativo alla installazione delle stazioni radio base sia rilasciato a seguito di presentazione, da parte dei soggetti interessati, di domanda formulata sulla base dello schema allegato corredato della documentazione tecnica iva indicata, previa acquisizione del parere del P.M.P. territorialmente competente.

Inoltre, in considerazione che l'esercizio del pubblico servizio di telefonia mobile necessita in alcuni casi dell'attivazione di stazioni radio base mobili temporanee (prove tecniche di copertura e trasmissione, copertura stagionale di zone caratterizzate da forte presenza turistica, ecc.) prive comunque, ed in ogni caso, di opere cementizie, si propone di stabilire che in presenza di documentate esigenze strettamente temporanee e comunque per un periodo temporale non superiore a dodici mesi, non rinnovabili, l'attivazione di impianti mobili è esclusa dal rilascio del parere regionale a condizione che:

- sia comunque acquisito il parere preventivo del P.M.P. territorialmente competente ai fini del controllo del rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai sensi del D.M. 381/98;
- sia data comunicazione alla Regione ed al Comune competente almeno quindici giorni prima dell'attivazione dell'impianto mobile, con la indicazione del luogo di stanziamento dell'impianto stesso;
- sia presentato, entro e non oltre sei mesi dall'attivazione dell'impianto mobile, il piano di copertura dell'area interessata dallo stesso impianto mobile con stazioni radio base fisse; in assenza l'Autorità locale disporrà la disattivazione dell'impianto mobile.

Adempimenti contabili ai sensi della l.r. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 4 lett. f) L. R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
 - vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di stabilire che nelle more della definizione della normativa di riferimento il parere regionale per la installazione delle stazioni radio base fisse quale adempimento dell'opportuna procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, della L. 189/97 è rilasciato sulla base della domanda redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, previa acquisizione del parere del P.M.P. territorialmente competente;

2) di stabilire che sono escluse dal rilascio del parere regionale, di cui innanzi, le attivazioni delle

stazioni radio base mobili temporanee prive comunque, ed in ogni caso, di opere cementizie, ed in presenza di documentate esigenze strettamente temporanee e comunque per un periodo temporale non superiore a dodici mesi, non rinnovabili, a condizione che:

- sia comunque acquisito il parere preventivo del P.M.P. territorialmente competente ai fini del controllo del rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai sensi del D.M. 381/98;
- ne sia data comunicazione alla Regione ed al Comune competente almeno quindici giorni prima dell'attivazione dell'impianto mobile con la indicazione del luogo di stazionamento dell'impianto stesso;
- sia presentato, entro e non oltre sei mesi dall'attivazione dell'impianto mobile, il piano di copertura dell'area interessata dallo stesso impianto mobile con stazioni radio base fisse; in assenza L'Autorità locale disporrà la disattivazione dell'impianto mobile.

3) di pubblicare, ai fini della necessaria divulgazione, il presente atto completo di allegato parte integrante dello stesso, sul B.U.R.P.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 L.127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato alla
deliberazione G.R. n. ___ del _____
Cod. cifra AMB/DSEL/2001/00002

Bollo come per legge

Alla Regione Puglia
Assessorato Ambiente
Settore Ecologia
Piazza Moro, 37 BARI

Presidio Multizonale di Prevenzione
Territorialmente competente

E, p.c. Al Comune di _____

Oggetto: richiesta parere per la stazione radio base per telefonia mobile in Loc. _____ fg _____ p.lla _____
del Comuni di _____

La Società _____ concessionaria (o operante in nome e per conto del
concessionario _____) del servizio pubblico di telefonia mobile, chiede il parere regionale per la
installazione della stazione radio base in Loc. _____ fg _____ p.lla _____ del Comuni di

A tal fine dichiara che la tecnologia utilizzata rappresenta la migliore disponibile, ai fini della tutela
dell'ambiente.

La presente domanda è corredata dei seguenti elaborati tecnici:

1) progetto dettagliato dell'installazione che contenga:

- i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto;
- le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;
- gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura

dell'impianto prospetto e pianta e l'indicazione della sua recinzione;

- la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
- le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;
- le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti;
- la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 300 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli esistenti sull'area e/o sugli edifici.

2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le caratteristiche:

- la banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa-intervallo di frequenza, nella quale opererà l'impianto;
- il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
- la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;
- la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;
- la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione(ERP);
- la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;
- i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale;
- la dimensione degli elementi radianti;
- il guadagno;
- il Tilt elettrico o meccanico;
- l'altezza dal centro elettrico della antenna da terra (HCE).

3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:

- i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;

- la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore, contenente:

Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che quelli esistenti);

Le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente).

[Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B) del D.M. n. 381/98 e specificatamente:

- le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;
- le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna;
- le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'allegato 2;
- le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione da concessionario].

Firma del legale rappresentante

Atti di Organi monocratici regionali

